Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 15 marzo 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 marzo 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 4

MINISTERO DELLA SANITA'

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di consigliere nel ruolo amministrativi della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 11 agosto 1959, n. 750; 28 dicembre 1970, n. 1077; 30 giugno 1972, n. 748; 24 giugno 1954, n. 368; 31 luglio 1980, n. 614;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 2 aprile 1968, n. 482 e 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativi della carriera direttiva del Ministero della sanità. Di essi tre posti sono riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e tredici posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza degli uffici espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (un posto):

confine - Modane (Torino) - Ufficio veterinario, 1;

Valle D'Aosta (un posto):

confine - Pollein (Aosta) - Ufficio veterinario, 1;

Lombardia (un posto):

dogana interna - Milano - Ufficio veterinario, 1;

Veneto (un posto):

marittima ed aerea - Venezia - Ufficio di sanità, 1;

Friuli-Venezia Giulia (due posti):

marittima ed aerea - Trieste - Ufficio di sanità, 1;
confine - Prosecco (Trieste) - Ufficio veterinario, 1;

Liguria (due posti):

marittima ed aerea - Genova - Ufficio di sanità, 1;
porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;

Emilia-Romagna (un posto):

marittima ed aerea - Ravenna - Ufficio di sanità, 1;

Toscana (un posto):

marittima - Livorno - Ufficio di sanità, 1;

Lazio (due posti):

aeroporto - Fiumicino - Ufficio veterinario, 1;
aerea - Fiumicino - Ufficio di sanità, 1;

Campania (due posti):

marittima ed aerea - Napoli - Ufficio di Sanità, 1;
porto - Napoli - Ufficio veterinario, 1;

Puglia (un posto):

porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;

Sicilia (due posti):

marittima ed aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Catania - Ufficio di sanità, 1;

Sardegna (un posto):

marittima ed aerea - Cagliari - Ufficio di sanità, 1;

Lazio (quindici posti):

Ministero della sanità - Roma - Ufficio amm. centr., 15;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie e di finanze e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili:

C) buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze, sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II), nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, **a pena di** esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana (o di essere equiparati ai cittadini italiani);

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena o la sua sospensione condizionale ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, con la indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le domande che non contengono le dichiarazioni sopra indicate non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il programma comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di diritto e procedure penale;

c) nozioni di procedura civile;

d) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

e) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'amministrazione della sanità;

f) contabilità di Stato.

Prove facoltative:

a) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;

b) statistica (nozioni).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3 e 4 giugno 1982, con inizio alle ore 8,30.

In candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una valutazione di almeno sette decimi) sarà attribuito ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere presentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

a) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità

fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego cui si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

g) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato nella lettera *a*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *a*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo amministrativi della carriera direttiva del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 347

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . (telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativi della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in . . . . . . presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . ;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

prove facoltative: si intende sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1261)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantanove posti di medico nel ruolo medici della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantanove posti di medico in prova nel ruolo dei medici della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Di essi: sei posti sono riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; ventitre posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti prescritti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; dodici posti sono riservati ai medici che abbiano svolto per almeno due anni, nonché in periodi diversi, servizio per incarico del Ministero della sanità presso gli uffici dipendenti dal Ministero stesso.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), tenuto conto delle esigenze di servizio al momento della nomina secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza degli uffici espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.'

I posti messi a concorso sono distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte:

aerea - Torino - Ufficio di Sanità;

Lombardia:

aerea - Varese - Ufficio di sanità;

Veneto:

marittima ed aerea - Venezia - Ufficio di sanità;

Friuli-Venezia Giulia:

marittima ed aerea - Trieste - Ufficio di sanità;

Liguria:

marittima ed aerea - Genova - Ufficio di sanità
marittima - Imperia - Ufficio di sanità;
marittima - La Spezia - Ufficio di sanità;
marittima - Savona - Ufficio di sanità;

Emilia-Romagna:

aerea - Bologna - Ufficio di sanità;
marittima - Ravenna - Ufficio di sanità;

Toscana:

marittima - Livorno - Ufficio di sanità;
aerea - Pisa - Ufficio di sanità;

Marche:

marittima ed aerea - Ancona - Ufficio di sanità;

Lazio:

marittima - Roma-Fiumicino - Ufficio di sanità;
aerea - Roma-Fiumicino - Ufficio di sanità;

Campania:

marittima ed aerea - Napoli - Ufficio di sanità;
marittima - Salerno - Ufficio di sanità;

Puglia:

marittima ed aerea - Bari - Ufficio di sanità;
marittima ed aerea - Brindisi - Ufficio di sanità;
marittima - Taranto - Ufficio di sanità;
marittima - Manfredonia - Ufficio di sanità;

Calabria:

marittima ed aerea - Reggio Calabria - Ufficio di sanità;

Sicilia:

marittima e aerea - Palermo - Ufficio di sanità;
marittima ed aerea - Catania - Ufficio di sanità;
marittima - Messina - Ufficio di sanità;
marittima - Siracusa - Ufficio di sanità;
marittima - Augusta - Ufficio di sanità;
marittima ed aerea - Trapani - Ufficio di sanità;
marittima - Porto Empedocle - Ufficio di sanità;

Sardegna:

marittima ed aerea - Cagliari - Ufficio di sanità;
marittima - Porto Torres - Ufficio di sanità;

Lazio:

ministero sanità - Roma - Uffici amministrazione centrale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aaeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in medicina e chirurgia;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

6) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato di abilitazione provvisoria) con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

7) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile).

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (vedere programma allegato).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 24 maggio 1982, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi alla prova pratica saranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerla.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, nella sede e nel giorno sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine, perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma di abilitazione professionale (ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni;

C) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti, o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

D) certificato di cittadinanza italiana;

E) certificato di godimento dei diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

H) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*), del presente articolo;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*), del presente articolo;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla settima qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1982
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 348

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

(*Omissis*).

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio ed è stabilito come segue:

Prova scritta:

A) Igiene generale e speciale:

1) igiene generale:

suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna;

acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione;

abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico;

2) igiene speciale:

igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria;

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti);

igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

1) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali; poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi;

3) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

Prova pratica:

Si svolge in due tempi e consiste:

A) in indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

Colloquio:

A) Le materie delle prove scritta e pratica;

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prova di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Mozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale;

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;

E) Elementi di farmacologia e terapia.

(*Omissis*).

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . .
(telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquantanove posti di medico in prova nel ruolo medici della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di . . . in data . . . .,
6) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università di . . in data . .,
7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,
8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . .);
9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .;
Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera . . .,
10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . . . .

Roma, .

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1262)

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di chimico in prova nel ruolo chimici della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Di essi: un posto è riservato al personale della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; sei posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, secondo l'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Valle d'Aosta (un posto):
confine - Pollein - Ufficio veterinario, 1;

Piemonte (un posto):
dogana interna - Torino - Ufficio veterinario, 1;

Lombardia (un posto):
dogana interna - Milano - Ufficio veterinario, 1;

Veneto (due posti):
porto - Venezia - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Verona - Ufficio veterinario, 1;

Friuli-Venezia Giulia (tre posti):
confine - Pontebba - Ufficio veterinario, 1;
confine - Prosecco - Ufficio veterinario, 1;
porto - Trieste - Ufficio veterinario, 1;

Liguria (tre posti):
uff. sanità marittima e aerea Genova - Ufficio di sanità, 1;
porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;
confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;

Campania (un posto):
porto - Napoli - Ufficio veterinario, 1;

Puglia (un posto):
uff. sanità marittima ed aerea - Bari - Ufficio di sanità, 1;

Sicilia (un posto):
uff. sanità marittima e aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in chimica o chimica industriale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile).

Le domande che non contengono le dichiarazioni sopra indicate non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (vedi art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) tecnica farmaceutica e controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali;

2) chimica bromatologica.

Prova pratica:

1) saggi bromatologici di uno dei seguenti alimenti: farina, pane e pasta, latte, olii e grassi, vino, oppure determinazione quantitativa di due componenti inorganici od organici in miscela, fra di loro con metodi gravimetrico-volumetrico, colorimetrico, spettrofotometrico o polarimetrico.

Colloquio:

a) argomenti della prova scritta e della prova pratica.

b) nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Organizzazione Sanitaria Internazionale.

c) lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, il giorno 25 maggio 1982, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, con inizio alle ore 8,30 del giorno 15 settembre 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale;

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*), del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatorie del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati chimici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla settima qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1982
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 346

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di chimico in prova nel ruolo chimici della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in chimica (o chimica industriale) presso l'Università di . . . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1263)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di farmacista nel ruolo farmacisti della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di farmacista in prova nel ruolo farmacisti della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Di essi: un posto è riservato al personale della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; quattro posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti prescritti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Veneto (un posto):
sanità marittima ed aerea - Venezia - Ufficio di sanità, 1;

Liguria (un posto):
confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;

Toscana (un posto):
porto di Livorno - Ufficio veterinario, 1;

Campania (un posto):
sanità marittima e aerea - Napoli - Ufficio di sanità, 1;

Lazio (un posto):
aeroporto - Fiumicino - Ufficio veterinario, 1;

Puglia (un posto):
Porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;

Sicilia (due posti):
Porto - Palermo - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in farmacia.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con esplicita eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile).

Le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (vedi art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il programma comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa, secondo il seguente programma:

Prima prova scritta:

chimica farmaceutica e/o tecnica farmaceutica.

Seconda prova scritta:

relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici per un totale non superiore a quattro e con assenza di residuo insolubile. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi, citrico, tartarico e ossalico.

Ovvero: relazione sul riconoscimento di una sostanza iscritta nella F.U. e relativi saggi di purezza. Il candidato dovrà far conto delle reazioni connesse con l'identificazione delle sostanze.

Colloquio:

a) discussione delle prove scritte;

b) tecnica e legislazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la produzione ed il commercio dei medicinali, sia per quanto attiene all'esercizio della farmacia e nozioni di chimica farmaceutica e di farmacologia;

c) ordinamento dei servizi sanitari centrali e periferici, organizzazione sanitaria internazionale;

d) traduzione di un brano scritto in lingua inglese (il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell'inglese «tecnico»);

e) lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prima prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 26 maggio 1982, con inizio alle ore 8,30.

La seconda prova scritta avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 27 maggio 1982 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per la prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titolo di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta.

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati farmacisti in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità e inquadrati nella settima qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla settima qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 345

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . (telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di farmacista in prova nel ruolo farmacisti della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in farmacia presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;
Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera . . . . . .,

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1264)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantatre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Di essi, ventiquattro posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non) secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (quattro posti):
confine - Domodossola - Ufficio veterinario, 1;
confine - Modane - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Torino - Ufficio veterinario, 1;
sanità aerea - Torino-Caselle - Ufficio di sanità, 1;

Lombardia (cinque posti):
confine - Luino - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Linate - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Malpensa - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Milano - Ufficio veterinario, 1;
sanità aerea - Varese - Ufficio di sanità, 1;

Veneto (due posti):
porto - Venezia - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Venezia - Ufficio di sanità, 1;

Friuli-Venezia Giulia (quattro posti):
confine - Pontebba - Ufficio veterinario, 1;
confine - Prosecco - Ufficio veterinario, 1;
confine - Gorizia - Ufficio veterinario, 1;
porto - Trieste - Ufficio veterinario, 1;

Liguria (cinque posti):
porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;
confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;
porto - Imperia - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima - Imperia - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima - Savona - Ufficio di sanità, 1;

Emilia-Romagna (quattro posti):
porto - Ravenna - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Modena - Ufficio veterinario, 1;
sanità aerea - Bologna-Panigale - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima - Ravenna - Ufficio di sanità, 1;

Marche (due posti):
porto - Ancona - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Ancona - Ufficio di sanità, 1;

Lazio (tre posti):
ministero della Sanità - Roma - Ufficio amministrazione centrale, 3;

Toscana (due posti):
dogana interna - Firenze - Ufficio veterinario, 1;
sanità aerea - Pisa - Ufficio di sanità, 1;

Umbria (un posto);
dogana interna - Perugia - Ufficio veterinario, 1;

Abruzzo (due posti):
porto - Pescara - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Pescara - Ufficio di sanità, 1;

Campania (tre posti):
porto - Napoli - Ufficio veterinario, 1;
porto - Salerno - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima - Salerno - Ufficio di sanità, 1;

Puglia (cinque posti):
porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Bari - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima e aerea - Brindisi - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima e aerea - Taranto - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima e aerea - Manfredonia - Ufficio di sanità, 1;

Calabria (un posto):
sanità marittima e aerea - Reggio Calabria - Ufficio di sanità, 1;

Sicilia (sei posti):
porto - Palermo - Ufficio veterinario, 1;
porto - Catania - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima e aerea - Catania - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima - Siracusa - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima - Augusta - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima - Trapani - Ufficio di sanità, 1;

Sardegna (quattro posti):

porto - Porto Torres - Ufficio veterinario, 1;
sanità marittima - Porto Torres - Ufficio di sanità, 1;
sanità marittima e aerea - Cagliari - Ufficio di sanità, 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere, specificandolo, il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (vedi art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contegano le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

Prima prova scritta:

nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

Seconda prova scritta:

ragioneria pubblica e privata. Computisteria.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

d) elementi di diritto civile: libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni), libro quinto (del lavoro), del codice civile;

e) nozione sulla legge cambiaria e fallimentare;

f) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Prove facoltative:

lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Elementi di statistica. Calcolo meccanico. Dattilografia.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 maggio 1982 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentate entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta, deve presentare un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificato conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano gia provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinaza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione e produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono ai corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3 certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La dichiarazione dei vincitori del concorso e la graduatoria degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 7

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . via . . . . (telefono . . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantatre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1265)

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di segretario tecnico nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26 *quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Di essi: diciannove posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti prescritti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (due posti):
confine - Modane - Ufficio veterinario, 1;
aerea - Torino - Ufficio di sanità, 1;

Valle d'Aosta (un posto):
confine - Pollein - Ufficio veterinario, 1;

Lombardia (due posti):
aeroporto - Linate - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Malpensa - Ufficio veterinario, 1;

Veneto (tre posti):
porto - Venezia - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Verona - Ufficio veterinario, 1;
marittima e aerea - Venezia - Ufficio di sanità, 1;

Friuli-Venezia Giulia (quattro posti):
confine - Gorizia - Ufficio veterinario, 1;
confine - Prosecco - Ufficio veterinario, 1;
porto - Trieste - Ufficio veterinario, 1;
marittima e aerea - Trieste - Ufficio di sanità, 1;

Liguria (sei posti):
porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;
porto - Imperia - Ufficio veterinario, 1;

confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Genova - Ufficio di sanità;
marittima - La Spezia - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Imperia - Ufficio di sanità, 1;

Emilia-Romagna (tre posti):

dogana interna - Modena - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Ravenna - Ufficio di sanità, 1;
porto - Ravenna - Ufficio veterinario, 1;

Toscana (tre posti):

dogana interna - Firenze - Ufficio, 1;
porto - Livorno - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Livorno - Ufficio di sanità, 1;

Umbria (un posto):

dogana interna - Perugia - Ufficio veterinario, 1;

Marche (due posti):

porto - Ancona - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Ancona - Ufficio di sanità;

Lazio (due posti):

aeroporto - Fiumicino - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Civitavecchia - Ufficio di sanità, 1;

Abruzzo (un posto):

porto - Pescara - Ufficio veterinario, 1;

Campania (due posti):

porto - Napoli - Ufficio veterinario, 1;
porto - Salerno - Ufficio veterinario, 1;

Puglia (quattro posti):

porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Taranto - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Brindisi - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Manfredonia - Ufficio di sanità, 1;

Sicilia (cinque posti):

porto - Catania - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Catania - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Trapani - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Messina - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;

Sardegna (tre posti):

porto - Porto Torres - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Porto Torres - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Cagliari - Ufficio di sanità, 1.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 3 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, con la indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (v. programma allegato).

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate sicché saranno esclusi dal concorso coloro che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 8 e 9 giugno 1982, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di preferenza o precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificato conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dala legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati segretari tecnici in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 9

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO TECNICO IN PROVA NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI SEGRETARI TECNICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

(*Omissis*).

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonché di eventuali prove facoltative.

Prima prova scritta:

Nozioni di igiene:

aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aereazione degli ambienti confinanti;

acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione;

suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti;

alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande;

igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica;

igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati;

nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente);

nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

Seconda prova scritta:

Elementi di diritto pubblico:

concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali;

cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

Prove facoltative:

1) lingua estera: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;
2) dattilografia;
3) stenografia.

(*Omissis*).

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione

condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale incarico per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1266)

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente sanitario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti sanitari del Ministero della sanità. Di essi, un posto è riservato al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il posto non coperto da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) sarà attribuito agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi di cui gli interessati sono stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Friuli-Venezia Giulia (un posto):
ufficio di sanità marittima e aerea - Trieste;

Liguria (un posto):
ufficio di sanità marittima - La Spezia;

Emilia-Romagna (un posto):
ufficio di sanità marittima e aerea - Ravenna;

Marche (un posto):
ufficio di sanità marittima e aerea - Ancona;

Abruzzo (un posto):
ufficio di sanità marittima e aerea - Pescara;

Campania (un posto):
ufficio di sanità marittima - Salerno;

Puglia (tre posti):
ufficio di sanità marittima e aerea - Brindisi;
ufficio di sanità marittima - Taranto;
ufficio di sanità marittima - Manfredonia;

Sicilia (cinque posti):
ufficio di sanità marittima e aerea - Catania;
ufficio di sanità marittima - Siracusa;
ufficio di sanità marittima - Augusta;
ufficio di sanità marittima e aerea - Trapani;
ufficio di sanità marittima - Porto Empedocle;

Sardegna (due posti):
ufficio di sanità marittima e aerea - Cagliari;
ufficio di sanità marittima - Porto Torres.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Republica);

B) età non inferiore agli anni 18 non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di stato di assistente sanitario, nonché diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilità dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, con l'indicazione degli istituti e delle date in cui sono stati conseguiti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. successivo art. 5).

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate sicché seranno esclusi dal concorso coloro che incorrono in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito da cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il seguente programma:

Prima prova scritta:

l'assistenza sanitaria e sociale.

Seconda prova scritta:

le malattie infettive acute e le malattie sociali. Le malattie del lavoro. Le tossicosi.

Colloquio:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto sanitario;

4) elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prove facoltative:

1) dattilografia;

2) stenografia;

3) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 i giorni 24 e 25 giugno 1982, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinunzia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diplomi (o certificati da cui risulti che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto presso istituti o laboratori autorizzati all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titoli di studio indicati alla lettera *A*), del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titoli di studio indicati alla lettera *A*), del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandate del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti sanitari in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 35

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciassette posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) **ha** riportato le seguenti condanne **penali** . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'istituto . . . in data . . .;

6) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitario conseguito presso la scuola . . . . . . in data . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . .);

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale incarico per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .

Prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . .;

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali .

Roma, . .

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

(1267)

Concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore nel ruolo coadiutore di archivio della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale d'archivio del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo coadiutore d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Di essi: ventisei posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti prescritti a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (tre posti):
confine - Modane - Ufficio veterinario, 1;
confine - Domodossola - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Torino - Ufficio veterinario, 1;

Valle d'Aosta (un posto):
confine - Pollein - Ufficio veterinario, 1;

Lombardia (cinque posti):
confine - Chiasso - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Linate - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Milano - Ufficio veterinario, 1;
confine - Luino - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Malpensa - Ufficio veterinario, 1;

Veneto (un posto):
porto - Venezia - Ufficio veterinario, 1;

Friuli-Venezia Giulia (quattro posti):
confine - Gorizia - Ufficio veterinario, 1;
confine - Pontebba - Ufficio veterinario, 1;
porto - Trieste - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Trieste - Ufficio di sanità, 1;

Liguria (sette posti):
porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;
porto - Imperia - Ufficio veterinario, 1;
confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;
marittima ad aerea - Genova - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Imperia - Ufficio di sanità, 1;
marittima - La Spezia - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Savona - Ufficio di sanità, 1;

Emilia-Romagna (due posti):
dogana interna - Modena - Ufficio veterinario, 1;
porto - Ravenna - Ufficio veterinario, 1;

Toscana (tre posti):
dogana interna - Firenze - Ufficio veterinario, 1;
porto - Livorno - Ufficio veterinario, 1;
aerea - Pisa - Ufficio di sanità, 1;

Marche (un posto):
porto - Ancona - Ufficio veterinario, 1;

Lazio (due posti):
aeroporto - Fiumicino - Ufficio veterinario, 1;
marittima - Civitavecchia - Ufficio di sanità, 1;

Abruzzo (un posto):
marittima ed aerea - Pescara - Ufficio di sanità, 1;

Puglia (tre posti):
porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Brindisi - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Manfredonia - Ufficio di sanità, 1;

Calabria (un posto):
porto - Reggio Calabria - Ufficio veterinario, 1;

Sicilia (otto posti):
porto - Catania - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Catania - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Messina - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Siracusa - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Augusta - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Trapani - Ufficio di sanità, 1;
marittima - P. Empedocle - Ufficio di sanità, 1;

Sardegna (tre posti):
porto - Porto Torres - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Cagliari - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Porto Torres - Ufficio di sanità, 1.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana (o di essere equiparati ai cittadini italiani);

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, infine, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni od incompletezza di tali dichiarazioni.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

Prova pratica:

dattilografia (copiatura a macchina di un brano).

Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto pubblico;

b) nozioni elementari sulla organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

d) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

e) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) calcolo meccanico.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma il giorno 27 maggio 1982, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo dei coadiutori d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 8

Schema di domanda)
(da compilare integralmente)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . .), via . . . . . (telefono .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore di archivio in prova nel ruolo coadiutore d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . ., ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . in data . . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . .,

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . ed ha cessato da tale incarico per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .

Prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . .,

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . .

Roma, ...

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

(763)

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dattilografo nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Di essi: ventuno posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestate un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (tre posti):
confine - Modane - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Torino - Ufficio di sanità, 1;
aerea - Torino - Ufficio di sanità, 1;

Valle d'Aosta (un posto):
confine - Pollein - Ufficio di sanità, 1;

Lombardia (cinque posti):
confine - Chiasso - Ufficio veterinario, 1;
aeroporto - Linate - Ufficio veterinario, 1;
dogana interna - Milano - Ufficio veterinario, 1;
confine - Luino - Ufficio veterinario, 1;
aerea - Varese - Ufficio di sanità, 1;

Veneto (un posto):
porto - Venezia - Ufficio veterinario, 1;

Friuli-Venezia Giulia (cinque posti):

confine - Gorizia - Ufficio veterinario, 1;
confine - Pontebba - Ufficio veterinario, 1;
confine - Prosecco - Ufficio veterinario, 1;
porto - Trieste - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Triste - Ufficio di sanità, 1;

Liguria (sei posti):

porto - Genova - Ufficio veterinario, 1;
porto - Imperia - Ufficio veterinario, 1;
confine - Ventimiglia - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Genova - Ufficio di sanità, 1;
marittima - La Spezia - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Savona - Ufficio di sanità, 1;

Emilia-Romagna (quattro posti):

dogana interna - Modena - Ufficio veterinario, 1;
porto - Ravenna - Ufficio veterinario, 1;
aerea - Bologna - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Ravenna - Ufficio di sanità, 1;

Toscana (un posto):

dogana interna - Firenze - Ufficio veterinario, 1;

Umbria (un posto):

dogana interna - Perugia - Ufficio veterinario, 1;

Marche (due posti):

porto - Ancona - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Ancona - Ufficio di sanità, 1;

Lazio (un posto):

aeroporto - Fiumicino - Ufficio veterinario, 1;

Abruzzo (due posti):

porto - Pescara - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Pescara - Ufficio di sanità, 1;

Campania (due posti):

porto - Napoli - Ufficio veterinario, 1;
porto - Salerno - Ufficio veterinario, 1;

Puglia (tre posti):

porto - Bari - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Bari - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Brindisi - Ufficio di sanità, 1;

Calabria (un posto):

marittima ed aerea - R Calabria - Ufficio di sanità, 1;

Sicilia (sette posti):

porto - Palermo - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Palermo - Ufficio di sanità, 1;
marittima ed aerea - Catania - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Messina - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Siracusa - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Augusta - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Trapani - Ufficio di sanità, 1;

Sardegna (tre posti):

porto - Porto Torres - Ufficio veterinario, 1;
marittima ed aerea - Cagliari - Ufficio di sanità, 1;
marittima - Porto Torres - Ufficio di sanità, 1;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, e indicando gli istituti e le date in cui sono stati conseguiti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

Prova pratica:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto pubblico;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) elementi di geografia fisica e politica d'Italia;

d) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua estera facoltativa; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 5 giugno 1982, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) diplomi (o certificati da cui risulti che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione dei diplomi), in originale o copia autenticata, attestanti il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste elettorali di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;
2) titoli di studio indicati alla lettera *A*), del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*), del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità, è inquadrati nella quarta qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 33

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . (telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di dattilografia (o stenodattilografia) conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale incarico per i seguenti motivi . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . .;

Prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . .;

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

(1269)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651044/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.